

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1104-A)

## RELAZIONE DELLA 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TAMBRONI ARMAROLI)

Comunicata alla Presidenza il 29 gennaio 1985

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864,  
recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni  
prodotti petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1984

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento al vostro esame risponde all'obiettivo, costantemente perseguito dal Governo, di mantenere fin che è possibile invariati i prezzi dei combustibili per autotrazione, neutralizzando le variazioni che man mano intervengono per cause diverse. La neutralizzazione viene effettuata, nel presente caso, devolvendo all'erario le ultime variazioni favorevoli intervenute, data la politica finanziaria di rigore perseguita oggi dal Governo, in relazione al cospicuo disavanzo pubblico.

Nell'esame presso la 6<sup>a</sup> Commissione il relatore ha ribadito l'esigenza, che è stata già più volte fatta presente negli ultimi anni, di sopprimere l'imposizione sull'acqua ragia minerale e sugli oli leggeri impiegati nella fabbricazione di vernici, imposizione che reca l'inconveniente di notevoli adempimenti burocratici e complicazioni tecniche per i contribuenti, mentre è assai scarso il gettito per l'erario.

Il relatore ha ricordato altresì l'opportunità di sopprimere l'imposta di consumo e la corrispondente sovraimposta di confine sul metano per autotrazione, per l'evidente

convenienza, sottolineata in occasione dell'esame di recenti provvedimenti fiscali in materia di combustibili per autotrazione, di favorire un prodotto che di fatto, mentre è molto o meno comodo per l'utente rispetto agli altri prodotti, reca vantaggi all'economia ed anche vantaggi ecologici.

Il relatore riteneva di poter anche rinviare queste due innovazioni ad un successivo disegno di legge, che si riservava di presentare, ma la Commissione ha preferito anticiparle già nella presente sede, approvando all'unanimità i relativi emendamenti (al disegno di legge di conversione, trasmessi qui uniti) e il Governo non si è opposto. Resta inteso, del resto, che la formulazione tecnica dei due emendamenti potrà eventualmente essere migliorata ad iniziativa del Governo.

Su conforme mandato della Commissione vi invito pertanto ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto n. 864, con le integrazioni proposte dalla Commissione stessa.

TAMBRONI ARMAROLI, *relatore*

**DISEGNO DI LEGGE**

---

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, recante modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore Covi)

23 gennaio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

**EMENDAMENTI PROPOSTI DALLA COMMISSIONE**

## AL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE

*Dopo l'articolo unico, inserire i seguenti:*

**Art. 2.**

1. Alla tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964 numero 1350 e successive modificazioni, concernente i prodotti petroliferi da ammettere in esenzione di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte, alla lettera *H*), « Prodotti petroliferi », dopo il numero 6 è inserito il seguente:

« 7) destinati, senza subire trasformazione, ad essere impiegati nella preparazione di colle e mastici e di vernici. ».

2. Nelle lettere *M*), numero 1), *N*), numero 1), *P*), numero 3), *R*), numero 2), della tabella *A* di cui al primo comma, sono soppresse le parole: « e dalla fabbricazione di vernici ». Nelle lettere *S*), numero 1, *T*), numero 2 ed *U*), della stessa tabella *A*, sono soppresse le parole: « di vernici, ».

3. Dall'entrata in vigore della presente legge sono soppresse le lettere *C*) ed *I*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni.

4. Le controversie, pendenti all'entrata in vigore della presente legge, concernenti il trattamento fiscale di miscele di idrocarburi assimilabili a prodotti petroliferi utilizzate nella fabbricazione di colle e mastici e di vernici, sono definite sulla base del regime fiscale stabilito dal presente articolo, fatti salvi tutti gli effetti dei rapporti già definiti.

**Art. 3.**

L'imposta erariale di consumo sul gas metano usato come carburante per l'autotrazione e la corrispondente sovraimposta di confine, istituite con il decreto-legge 18 marzo 1976 n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976 n. 249, e successive modificazioni, sono soppresse.

*Decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 864, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 351 del 22 dicembre 1984.*

## **Modificazioni dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 5 ottobre 1984, n. 643, convertito nella legge 30 novembre 1984, n. 800;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

#### Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono aumentate da lire 62.579 a lire 64.054 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, ripristinata temporaneamente con l'articolo 1 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da lire 42.378 a lire 43.853 per ettolitro, alla temperatura di 15°C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da lire 6.257,90 a lire 6.405,40 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le disposizioni dei commi precedenti hanno effetto fino al 31 dicembre 1984.

#### Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono stabilite nella misura di lire 65.890 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, e l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono stabilite nella misura di lire 26.220 al quintale.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1985, l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, ripristinata temporaneamente per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è stabilita in lire 45.689 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, e l'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera E), punto 1), della tabella B allegata alla suddetta legge, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è stabilita in lire 6.589 per ettolitro, alla temperatura di 15°C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

#### Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1984.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —  
ROMITA — GORIA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI